

Deliberazione 25 luglio 2001

Determinazione del parametro \overline{PG} per l'anno 2000 e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 (deliberazione n. 174/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 25 luglio 2001,
- Premesso che:
 - l'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario, n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99), definisce le componenti dell'opzione tariffaria TV1;
 - l'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 204/99 prevede che gli esercenti autocertifichino per ciascuna tipologia di utenza la compatibilità di ogni opzione tariffaria base con il vincolo V2, come definito dal medesimo articolo;
 - l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99 stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari relativi all'anno precedente;
 - l'articolo 9, comma 9.2, lettera a), della deliberazione n. 204/99, stabilisce che i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza, concorrono alla definizione dei ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia di utenza;
 - l'articolo 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/99 definisce le modalità di rimborso dei ricavi eccedentari;
 - l'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede

che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica;

- l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2000, n. 112/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151, del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 112/00) ha fissato il prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso stimato dall'Autorità *PG* di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99, pari a 49,6 lire/kWh;
- l'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 112/00, ha abrogato il secondo periodo dell'articolo 18, comma 18.5, della deliberazione n. 204/99, che prevedeva che il gettito derivante dall'applicazione della parte B della tariffa fosse incluso nel calcolo dei ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui all'articolo 9, comma 9.1, della medesima deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, Serie generale n. 4, del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 230/00) ha soppresso, a partire dall'1 gennaio 2001, la parte B della tariffa elettrica;

- Visti:

- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 332 del 3 dicembre 1983;

- Viste:

- la deliberazione n. 204/99;
- la deliberazione n. 205/99;
- la deliberazione n. 112/00;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000;
- la deliberazione n. 230/00;
- la comunicazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 gennaio 2000 recante modalità applicative delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, n. 205/99 e n. 206/99;
- Visto il documento per la consultazione 20 febbraio 2001 "Ammontare dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica" (PROT. AU/00/037);

- Considerato che:

- la componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato effettivamente registrato nell'anno (\overline{PG}), richiamato nel seguito anche come parametro \overline{PG} , mentre la componente unitaria della tariffa TV2 a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dipende dal prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso per i clienti del mercato vincolato stimato dall'Autorità (PG) e pubblicato prima dell'inizio di ciascun bimestre;
 - conseguentemente, per garantire il rispetto del vincolo V2, l'esercente deve prevedere nelle opzioni tariffarie base una componente tariffaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica parametrata alla componente unitaria della tariffa TV2 a copertura di tali costi e non alla componente unitaria dell'opzione tariffaria TV1;
 - i ricavi a copertura dei costi di acquisto ottenuti applicando la tariffa TV2 possono risultare sia superiori, sia inferiori a quelli ammessi dal vincolo V1, come conseguenza delle variazioni dei profili effettivi di consumo rispetto a quelli previsti;
 - tali variazioni non sono controllate dall'esercente e possono produrre potenziali squilibri economico-finanziari in capo all'esercente;
 - le modalità di rimborso dei ricavi eccedentari definite dall'articolo 9, comma 9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99, nel caso di cessione dei rami di azienda risultano non definite;
 - per l'anno 2000 è rimasta in vigore la parte B della tariffa elettrica e che, essendo la medesima parte B della tariffa elettrica esclusa dai ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo V1 di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 204/99, ciò ha comportato una riduzione dell'ammontare complessivo dei ricavi tariffari rispetto ai quali viene effettuata detta verifica;
 - di conseguenza, la riduzione della base su cui sono calcolati i ricavi eccedentari rende più probabile il superamento dei ricavi ammessi rispetto al caso in cui tutti i ricavi a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica vengano considerati ai fini alla verifica del vincolo V1;
- Ritenuta la necessità di:
 - fissare, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro \overline{PG} ad un livello che ne garantisca la piena compatibilità con il vincolo V2 fissato ex ante dall'Autorità;
 - integrare le disposizioni in materia di accredito dei ricavi eccedentari con norme da applicarsi nei casi di cessione di rami d'azienda;
 - prevedere l'obbligo in capo a ciascun esercente di comunicare all'Autorità l'avvenuto accredito o rimborso dei ricavi eccedentari;

- aumentare, relativamente all'anno 2000, dal 5% all'8% la soglia di applicazione delle differenti modalità di accredito e rimborso dei ricavi eccedentari di cui all'articolo 9, comma 9.5, lettere a) e b), della deliberazione 204/99;
- differire i termini per la presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99.

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le definizioni riportate nell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni, integrate come segue:
- a) deliberazione n. 204/99 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni;
 - b) deliberazione n. 123/00 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 luglio 2000 pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000.

Articolo 2

Determinazione del parametro \overline{PG} di cui all'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99

- 2.1 Il parametro \overline{PG} di cui all'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, per l'anno 2000 è fissato pari a 49,6 lire/kWh.

Articolo 3

Vincolo VI

- 3.1 All'articolo 9 della deliberazione n. 204/99, dopo il comma 9.5, sono inseriti i seguenti commi:
- “9.6 Ciascun esercente comunica all'Autorità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al precedente comma 9.5, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato.

- 9.7 Nei casi di trasferimento di un ramo di azienda dell'esercente, ai fini degli eventuali accrediti dovuti ai sensi all'articolo 9, comma 9.5, lettera a), della deliberazione n. 204/99, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda, entro il termine di cui al precedente comma 9.1, comunica all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda l'ammontare complessivo da accreditare ai clienti trasferiti di ciascuna tipologia d'utenza, nonché ogni informazione necessaria ai fini dei medesimi accrediti.
- 9.8 L'ammontare complessivo di cui al precedente comma 9.7 da accreditare ai clienti trasferiti è calcolato per ciascuna tipologia di utenza in proporzione al rapporto tra gli addebiti tariffari relativi ai clienti trasferiti e gli addebiti tariffari relativi all'insieme dei clienti della tipologia di utenza, entrambi riferiti all'anno al quale gli accrediti si riferiscono.
- 9.9 L'esercente che acquisisce il ramo d'azienda effettua gli accrediti secondo quanto comunicato ai sensi del precedente comma 9.7 e, entro il termine di cui al precedente comma 9.6, comunica all'esercente cedente e all'Autorità l'ammontare complessivamente accreditato, per ciascuna tipologia d'utenza, ai clienti acquisiti in seguito al trasferimento del ramo d'azienda.
- 9.10 Salvo diverso accordo tra le parti, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 9.9, l'esercente che trasferisce il ramo d'azienda versa all'esercente che acquisisce il medesimo ramo d'azienda un importo pari all'ammontare complessivamente accreditato di cui al medesimo comma 9.9.”
- 3.2 All'articolo 9 della deliberazione n. 204/99, la lettera c), del comma 9.3 è soppressa.
- 3.3 Ai fini dell'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari di cui all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99, l'esercente trasmette all'Autorità i moduli compilati, secondo le indicazioni riportate nelle note, di cui alle schede da n.1 a n. 4 allegate.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

- 4.1 Per l'accredito ed il rimborso dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000, la soglia di applicazione delle modalità di cui all'articolo 9, comma 9.5, lettere a) e b), della deliberazione n. 204/99, è aumentata dal 5% all'8%.
- 4.2 Per l'autocertificazione dei ricavi ammessi, dei ricavi effettivi e dei ricavi eccedentari relativi all'anno 2000 il termine di cui all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 204/99 è differito al 14 settembre 2001.
- 4.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

SCHEMA 1

Modulo Ricavi Effettivi (Modulo RE)

Tipologia di utenze		lire
RE.1	Ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente, compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono anche: <ul style="list-style-type: none">- le componenti versate dalle imprese alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione n. 123/00;- la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83.	X
RE.2	Storni di ricavo per applicazione della componente compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 204/99	Y
RE.3	Ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR	Z
RE.4	Storni di ricavo per applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99	W
RE.5	Ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva	U
RE.6	Ricavo effettivo ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 204/99	X- Z+W+U

Note:

1. Ai fini dell'autocertificazione dei ricavi effettivi relativi all'anno 2000, il presente modulo RE è sostituito dal modulo RE2000 di cui alla successiva scheda 4.
2. Nel rigo RE.1 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti tariffarie previste dalle proprie opzioni, al netto delle componenti GR. Sono riportati in questo rigo anche i ricavi relativi a eventuali prelievi di potenza in eccesso rispetto a quella contrattuale. I ricavi sono riportati al lordo delle componenti versate dalle imprese alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione n. 123/00, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000, e al lordo della quota di prezzo di 0,25 lire di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 novembre 1983, n. 24/83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 332 del 3 dicembre 1983 richiamato nel seguito come provvedimento CIP n. 24/83).
3. Nel rigo RE.2 l'esercente indica, a titolo informativo, gli storni di ricavo relativi all'applicazione delle componenti compensative previste dall'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Per ragioni di trasparenza contabile, in luogo del ricavo netto è richiesta la separata indicazione del ricavo così come sarebbe stato ottenuto dall'esercente in assenza delle agevolazioni previste per i regimi speciali e dello storno di ricavo che consegue all'applicazione delle componenti compensative.
4. Nel rigo RE.3 l'esercente indica i ricavi (eventualmente negativi) derivanti dall'applicazione delle componenti GR.

5. Nel rigo RE.4 l'esercente riporta gli eventuali storni di ricavo derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99. Si tratta degli importi che l'esercente ha accreditato al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, al termine di ciascun periodo di fatturazione. Tali importi sono calcolati come differenza tra quanto l'esercente avrebbe addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.
6. Nel rigo RE.5 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'addebito dei corrispettivi relativi a prelievi di energia reattiva.
7. Nel rigo RE.6 l'esercente riporta il ricavo effettivo rilevante ai fini della verifica del vincolo V1.

SCHEDA 2

Modulo Ricavi Ammessi (Modulo RA)

A.Tipologia	B.Numero clienti	C.Energia elettrica venduta (kWh)	D.Ricavo ammesso (lire)
1. Bassa tensione per usi di illuminazione pubblica			
2. Bassa tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi			
3. Bassa tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi			
4. Media tensione per usi di illuminazione pubblica			
5. Media tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi			
6. Media tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi			
7. Alta tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi			
8. Alta tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi			

Note:

1. Nella colonna B, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta il numero dei clienti. Tale numero è calcolato come media aritmetica del numero dei clienti attivi, ai fini della fatturazione, alla fine di ciascun mese pari dell'anno (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre).
2. Nella colonna C, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta le quantità vendute, ossia di competenza dell'esercizio, come risultano dalla stima effettuata ai fini della attribuzione dei ricavi di competenza.
3. Nella colonna D, per ciascuna tipologia di utenza, l'esercente riporta il ricavo ammesso, come definito nell'articolo 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99.

SCHEDA 3

Modulo Ricavi Eccedentari (Modulo EC)

A Tipologia	B Ricavi effettivi	C Ricavi ammessi	D Ricavi eccedentari (B-C)	E Scostamento % (D/C x 100)
1. Bassa tensione per usi di illuminazione pubblica				
2. Bassa tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi				
3. Bassa tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi				
4. Media tensione per usi di illuminazione pubblica				
5. Media tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi				
6. Media tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi				
7. Alta tensione - clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi				
8. Alta tensione - clienti vincolati per tutti gli altri usi				

Note:

1. Nella colonna B, per ciascuna tipologia di utenza, l' esercente riporta i ricavi effettivi secondo quanto indicato nel relativo modulo RE (RE 2000 per l'anno 2000)
2. Nella colonna C, per ciascuna tipologia di utenza, l' esercente riporta i ricavi ammessi come riportati nella colonna D del modulo RA.
3. Nella colonna D, per ciascuna tipologia di utenza, l' esercente riporta il ricavo eccedentario calcolato come differenza tra ricavi effettivi e ricavi ammessi (B-C).
4. Nella colonna E, per ciascuna tipologia d'utenza, l' esercente riporta lo scostamento percentuale dei ricavi eccedentari calcolato come rapporto tra i ricavi eccedentari moltiplicati per cento ed i ricavi ammessi.

SCHEMA 4

Modulo Ricavi Effettivi 2000 (Modulo RE 2000)

Tipologia di utenze		lire
RE.1	Ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99 (primo semestre 2000) ed all'articolo 3, della deliberazione n. 112/00 (secondo semestre 2000), compresi quelli relativi ad addebiti per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato	V
RE.2	Ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente (secondo semestre 2000), al netto delle componenti GR, compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono anche la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83.	X
RE.3	Storni di ricavo per applicazione della componente compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2 della deliberazione n. 204/99	Y
RE.4	Storno delle componenti GR implicite contenute nelle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99 (primo semestre 2000) ed all'articolo 3, della deliberazione n. 112/00 (secondo semestre 2000).	K
RE.5	Ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR nel secondo semestre	Z
RE.6	Storni di ricavo per applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99	W
RE.7	Ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi per prelievi di energia reattiva	U
RE.8	Ricavo effettivo ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 204/99	V+X-K -Z+W+U

Note:

1. Modulo da utilizzare per l'autocertificazione dei ricavi effettivi relativi all'anno 2000.
2. Nel rigo RE.1 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2 della deliberazione n. 204/99 relative al primo semestre 2000 e, qualora dopo l'1 luglio 2000 non fossero in vigore opzioni tariffarie base, i ricavi derivanti dall'applicazione del regime tariffario integrativo previsto dall'articolo 3, della deliberazione n. 112/00. Sono riportati in questo rigo anche i ricavi relativi a eventuali prelievi di potenza in eccesso rispetto a quella contrattuale addebitati riferiti agli stessi periodi. I ricavi sono riportati al lordo della quota di prezzo di 0,25 lire/kWh di cui al provvedimento Cip n. 24/83.
3. Nel rigo RE.2 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie definite dall'esercente per il secondo semestre 2000 (se proposte ed approvate dall'Autorità), compresi i ricavi per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato. Tali ricavi comprendono la quota di prezzo di 0,25 lire/kWh destinata al finanziamento del conto per le integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori di cui al provvedimento Cip n. 24/83.

4. Nel rigo RE.3 l'esercente indica, a titolo informativo, gli storni di ricavo relativi all'applicazione delle componenti compensative previste dall'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Per ragioni di trasparenza contabile, in luogo del ricavo netto è richiesta la separata indicazione del ricavo così come sarebbe stato ottenuto dall'esercente in assenza delle agevolazioni previste per i regimi speciali e dello storno di ricavo che consegue all'applicazione delle componenti compensative.
5. Nel rigo RE.4 l'esercente indica l'importo delle componenti GR implicite (eventualmente negative) incorporate nelle tariffe di cui all'articolo 18, comma 18.2 della deliberazione n. 204/99 relative al primo semestre 2000 e, qualora dopo l'1 luglio 2000 non fossero in vigore opzioni tariffarie base, nelle tariffe previste dall'articolo 3, della deliberazione n. 112/00. Ai fini del calcolo delle componenti GR implicite l'esercente considera i clienti attivi nei singoli bimestri e stima la quantità di competenza del primo semestre (o di tutto l'anno 2000 qualora l'esercente non avesse opzioni tariffarie base in vigore dopo l'1 luglio 2000) per ciascuna classe tariffaria. In alternativa l'esercente può ricostruire, cliente per cliente e per ciascun periodo rilevante per la fatturazione, gli addebiti delle componenti GR nel rispetto di quanto previsto nella comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000 in materia di controllo di compatibilità con il vincolo V1.
6. Nel rigo RE.5 l'esercente indica i ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti GR (eventualmente negative) qualora nel secondo semestre 2000 siano in vigore le opzioni tariffarie proposte dall'esercente.
7. Nel rigo RE.6 l'esercente riporta gli eventuali storni di ricavo derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 15.4, della deliberazione n. 204/99. Si tratta degli importi che l'esercente ha accreditato al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, al termine di ciascun periodo di fatturazione. Tali importi sono calcolati come differenza tra quanto l'esercente avrebbe addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.
8. Nel rigo RE.7 l'esercente riporta i ricavi derivanti dall'addebito dei corrispettivi relativi a prelievi di energia reattiva.
9. Nel rigo RE.8 l'esercente riporta il ricavo effettivo rilevante ai fini della verifica del vincolo V1.